

fidinam & Partners

Consulenza fiscale, legale e societaria

NEWS

In questo numero:

IVA: Assoggettamento
imprese estere
e imposta sull'acquisto

Obblighi di comunicazione
per gli intermediari
e i contribuenti UE

Brasile firma due nuove
convenzioni contro
le doppie imposizioni
con Svizzera e Singapore



Innovazione, flessibilità e competenza

IVA: ASSOGGETTAMENTO IMPRESE ESTERE E IMPOSTA SULL'ACQUISTO

Dal 1.1.2018 sono intervenute delle modifiche sull'assoggettamento in particolare nei confronti di quelle società che sul territorio Elvetico non hanno la propria sede o uno stabilimento d'impresa.

Perché? Il motivo sta nella riduzione di svantaggi competitivi e la mancata imposizione dei soggetti che non sono in Svizzera ma ci lavorano chiamati anche "Padroncini".

Assoggettamento obbligatorio fino ad ora:

cifra d'affari imponibile/esente
maggiore o uguale
a Frs. 100'000.–
realizzata
sul territorio svizzero

Assoggettamento obbligatorio nuovo:

cifra d'affari (non esclusa)
mondiale uguale o maggiore
a Frs. 100'000.–
e rapporto con il territorio
svizzero ossia:

- Sede in territorio svizzero o
- Prestazioni sul territorio svizzero

La particolarità del sistema Svizzero è quella che l'assoggettamento delle società estere avviene:

- A partire dal primo franco di cifra d'affari
- Come cifra d'affari si deve considerare quella mondiale

Infatti l'art. 10 cpv 1 e 2 lett. a LIVA cita: È assoggettato all'imposta **chiunque**, a prescindere da forma giuridica, scopo e fini di lucro, **esercita un'impresa** e:

- Con questa impresa esegue prestazioni sul territorio svizzero; o
- Ha sede, domicilio o stabilimento d'impresa sul territorio svizzero

È esentato dall'assoggettamento chi

- Realizza sul **territorio svizzero** e all'estero una cifra d'affari inferiore a 100'000.– franchi annui proveniente da prestazioni che **non** sono escluse dall'imposta secondo l'art. 21 cpv 2
- Indipendentemente dalla cifra d'affari esercita un'impresa con sede all'estero che esegue sul territorio svizzero **esclusivamente** una o più delle seguenti prestazioni o forniture:
 - Prestazioni esenti dall'imposta (art. 23 LIVA)
 - Prestazioni di servizi che vengono rese, **secondo l'art. 8 cpv 1 LIVA, sul territorio svizzero**; non è tuttavia esentato dall'assoggettamento chi rende prestazioni di servizi in materia d'informatica o di telecomunicazioni a destinatari **non contribuenti**
 - Fornitura di energia elettrica in condotte, di gas mediante la rete di distribuzione del gas naturale e di riscaldamento a **contribuenti in territorio svizzero**

Qui di seguito trovate lo schemino di cosa cambia per evidenziare la cifra d'affari determinante:

	LIVA CA in Svizzera	Rev-LIVA CA mondiale
Imponibile, art. 18 cpv 1 LIVA	SI	SI
Esente, art. 23 cpv 2 LIVA	SI	SI
Forniture all'estero (estero su estero)	NO	SI
Prestazioni di servizi considerate eseguite all'estero, art. 8 cpv 1 LIVA	NO	SI
Le cosiddette "non Prestazioni", art. 18 cpv 2 LIVA	NO	NO
Prestazioni escluse dall'imposta, art. 21 cpv 2 LIVA	NO	NO
Controprestazioni convenute	SI	SI

Con questo cambiamento della legge molte società estere si devono assoggettare quale contribuente IVA. Questo tipo di società per adempiere agli obblighi procedurali devono designare un rappresentante fiscale (art. 67 cpv 1 LIVA) e il rappresentante deve essere una persona fisica o una società con domicilio o sede in Svizzera e si assumerà tutti gli obblighi del contribuente ad eccezione del debito fiscale!

Imposta sull'acquisto

L'imposta sull'acquisto è dovuta solo sulla fornitura di beni immobili, ad esempio la pulizia degli immobili. Di regola la fornitura di beni mobili non soggiace più all'imposta sull'acquisto. Infatti tali prestazioni soggiacciono eventualmente all'imposta sulle prestazioni eseguite su territorio svizzero presso il prestatore.

Gli acquirenti non assoggettati all'imposta sul territorio svizzero che acquistano, per più di Frs. 10'000.– per anno civile, prestazioni che soggiacciono all'imposta sull'acquisto sono in tutti i casi assoggettati all'imposta sull'acquisto. Tale dichiarazione va effettuata con annuncio spontaneo per scritto all'AFC entro 60 giorni dalla fine dell'anno civile se gli acquisti sono superiori a Frs. 10'000.– all'anno.

Ci sono state anche altre novità nell'ambito IVA a partire dal 1. gennaio 2018 elencate qui di seguito:

- Deduzione dell'imposta precedente fittizia in caso di acquisto di beni mobili accertabili dove non viene trasferita l'IVA;
- Imposizione dei margini in caso di pezzi da collezione;
- Novità sull'imposizione dell'IVA su prestazioni che sono escluse;
- Definizione delle persone strettamente vincolate;

- Imposta del 2.5% anche su giornali, riviste e libri elettronici senza carattere pubblicitario;
- Nuove condizioni per il metodo delle aliquote a saldo.

Per queste tipologie invito chi volesse più informazioni a volermi contattare.

Da ultimo vorrei ricordare che dal 1. gennaio 2018 si applicano le seguenti aliquote d'imposta sulle prestazioni e forniture eseguite dopo il 1.1.2018:

- Aliquota normale **7.7%**
- Aliquota ridotta **2.5%**
- Aliquota speciale sulle prestazioni del settore alberghiero **3.7%**

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: rudy.summerer@fidinam.ch

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER GLI INTERMEDIARI E I CONTRIBUENTI UE

Gli Stati membri dell'UE devono adottare e pubblicare leggi nazionali per conformarsi a importanti modifiche della direttiva sulla cooperazione amministrativa nel settore fiscale ("DAC6") entro il 31 dicembre 2019 e l'obbligo di segnalazione sarà attuato entro il 1. luglio 2020. Anche il Regno Unito dovrebbe ratificare la direttiva nonostante l'impatto della Brexit, ma il dibattito politico su queste leggi è ancora "dormiente" nella maggior parte degli Stati membri.

Il DAC6 stabilisce l'obbligo di divulgazione obbligatoria di accordi di pianificazione fiscale potenzialmente aggressivi con effetto transfrontaliero e un relativo scambio di informazioni tra le autorità fiscali competenti e avrà effetto retroattivo con l'obbligo di riferire su tutte le transazioni dalla data di attuazione della direttiva il 25 giugno 2018. Il DAC6 mira ai cosiddetti "accordi di pianificazione fiscale aggressiva", termine che non è stato definito chiaramente, sebbene un allegato al DAC6 contenga una serie di indicatori per l'elusione o l'abuso fiscale. Un accordo transfrontaliero è segnalabile quando uno o più di questi indicatori sono soddisfatti. Alcuni di questi indicatori comportano un test di "beneficio principale" che deve essere soddisfatto, il cui test segue le linee del "test di finalità principale" nell'azione 6 di BEPS. Il "test di beneficio princi-

pale” è soddisfatto quando si determina che l’ottenimento di un Il vantaggio fiscale (compresa l’elusione della doppia imposizione) è il (o uno dei) principali vantaggi che una persona può ottenere da tali accordi.

In questo contesto, gli accordi transnazionali qualificati devono essere segnalati alle autorità fiscali competenti da “intermediari” che si intendono non solo consulenti fiscali, ma alla fine anche avvocati, contabili, notai, consulenti, gestori patrimoniali, banche, società fiduciarie, ecc. La definizione di “intermediari” si riferisce a “qualsiasi persona che progetta, commercializza, organizza o mette a disposizione per l’attuazione o gestisce l’attuazione di un accordo transfrontaliero da segnalare”, includendo anche chiunque sia a conoscenza (o avrebbe dovuto essere a conoscenza) mentre agisce come fornitore nell’ambito della progettazione, della commercializzazione, dell’organizzazione o della messa a disposizione o della gestione dell’attuazione delle disposizioni da segnalare. Qualsiasi intermediario di questo tipo deve essere collegato all’UE come (i) un residente ai fini fiscali in uno Stato membro; (ii) incorporato o disciplinato dalle leggi di uno Stato membro; (iii) membro di un’associazione professionale per servizi legali, fiscali o di consulenza in uno Stato membro, oppure (iv) avere una stabile organizzazione in uno Stato membro che fornisce i servizi oggetto dell’accordo.

Nel caso in cui un intermediario dell’UE coinvolto sia protetto dal segreto professionale, deve notificare a qualsiasi altro intermediario dell’UE coinvolto nell’accordo che esiste un obbligo di segnalazione. In assenza di tali altri intermediari dell’UE, l’intermediario protetto dovrebbe informare il “contribuente pertinente” che quest’ultimo è tenuto a divulgare l’accordo da notificare. Un contribuente pertinente è qualsiasi persona, sia essa una società o un individuo, che utilizza un accordo transfrontaliero da segnalare. L’obbligo di divulgazione conferito al contribuente sorge anche quando non vi è alcun coinvolgimento di alcun intermediario o di un intermediario collegato all’UE in alcun modo nell’accordo da notificare. Nel caso in cui diversi intermediari siano coinvolti in un accordo notificato, l’obbligo di divulgare le informazioni viene trasmesso a tutti gli intermediari coinvolti. Alla fine, un intermediario può richiedere un’esenzione quando può dimostrare che tutte le informazioni divulgabili sono già state segnalate da un altro.

Gli Stati membri dell’UE hanno la facoltà di determinare eventuali sanzioni applicabili in caso di violazione degli obblighi di divulgazione, le sanzioni devono essere “effettive, proporzionate e dissuasive”.

Sebbene le informazioni relative a “accordi di pianificazione fiscale aggressiva” debbano essere segnalate solo per l’estate del 2020, è consigliabile che le persone qualificate come intermediari o contribuenti pertinenti inizino a raccogliere le informazioni necessarie già ora, dato l’effetto retroattivo dell’obbligo di segnalazione rilevante al 25 giugno 2018.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: fred.piet@fidinam.ch

BRASILE FIRMA DUE NUOVE CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI CON SVIZZERA E SINGAPORE

Recentemente il Brasile ha firmato due nuove Convenzioni contro le doppie imposizioni con Svizzera e Singapore accrescendo la rete dei trattati fiscali già esistenti e fornendo uno strumento indispensabile per migliorare le relazioni d’affari con questi importanti paesi.

Le Convenzioni firmate a maggio 2018 rispecchiano il nuovo modello elaborato dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) che comprende misure di contrasto all’erosione della base imponibile e trasferimento degli utili (“Base Erosion and Profit Shifting”, progetto BEPS).

Per l’effettiva entrata in vigore si attende la ratifica da parte dei rispettivi paesi.

Come detto gli accordi firmati permetteranno di intensificare i rapporti commerciali tra i paesi fornendo agli investitori chiarezza di rapporti giuridici e regole fiscali chiare riducendo nel contempo eventuali ostacoli agli investimenti transfrontalieri.

Per quanto riguarda la Convenzione contro le doppie imposizioni tra Brasile e Svizzera, evidenziamo di seguito i contenuti più significativi.

DIVIDENDI: eventuali dividendi transfrontalieri verrebbero assoggettati a tassazione

nel paese di residenza del soggetto ricevente tuttavia, il paese del soggetto che li eroga applicherebbe le seguenti ritenute alla fonte:

- 10% se il beneficiario possiede direttamente almeno il 10% del capitale sociale della società che versa i dividendi, per un periodo di almeno 365 giorni
- 15% in tutti gli altri casi

Rileviamo che per norma interna brasiliana eventuali dividendi corrisposti da società ed enti ivi residenti non scontano alcuna ritenuta alla fonte in Brasile.

INTERESSI: interessi transfrontalieri verrebbero assoggettati a tassazione nel paese di residenza del soggetto ricevente tuttavia, il paese del soggetto che li eroga applicherebbe le seguenti ritenute alla fonte:

- 10% se il beneficiario economico è una banca ed il finanziamento è stato erogato per almeno 5 anni per finanziare l’acquisto di attrezzature o progetti d’investimento
- 15% in tutti gli altri casi

ROYALTIES: royalties transfrontaliere verrebbero assoggettate a ritenuta alla fonte nel paese di residenza del soggetto che le corrisponde con le seguenti aliquote:

- 15% per i canoni pagati per l’utilizzo o il diritto all’utilizzo di marchi
- 10% in tutti gli altri casi

L’articolo 26 infine disciplina lo scambio di informazioni in materia di assistenza fiscale riflettendo i recenti standard previsti dal modello di Convenzione OCSE.

La seconda Convenzione che analizziamo è quella tra Brasile e Singapore; rileva sapere che i due paesi hanno disciplinato ad oggi i soli redditi derivanti dal trasporto aereo e marittimo e pertanto la Convenzione in esame completa la tipologia di redditi coperti dagli accordi bilaterali. Evidenziamo di seguito i contenuti più significativi:

DIVIDENDI: eventuali dividendi transfrontalieri verrebbero assoggettati a tassazione nel paese di residenza del soggetto ricevente tuttavia, il paese del soggetto che li eroga applicherebbe le seguenti ritenute alla fonte:

- 10% se il beneficiario possiede direttamente almeno il 25% del capitale sociale della società che versa i dividendi, per un periodo di almeno 365 giorni
- 15% in tutti gli altri casi

Anche in questo caso come già evidenziato per la Convenzione tra Brasile e Svizzera, ri-

leviamo che per norma interna brasiliana eventuali dividendi corrisposti da società ed enti ivi residenti non scontano alcuna ritenuta alla fonte in Brasile.

INTERESSI: interessi transfrontalieri verrebbero assoggettati a tassazione nel paese di residenza del soggetto ricevente tuttavia, il paese del soggetto che li eroga applicherebbe le seguenti ritenute alla fonte:

- 10% se il beneficiario economico è una banca ed il finanziamento è stato erogato per almeno 5 anni per finanziare l'acquisto di attrezzature o progetti d'investimento
- 15% in tutti gli altri casi

ROYALTIES: royalties transfrontaliere verrebbero assoggettate a ritenuta alla fonte nel paese di residenza del soggetto che le corrisponde con le seguenti aliquote:

- 15% per i canoni pagati per l'utilizzo o il diritto all'utilizzo di marchi
- 10% in tutti gli altri casi

L'articolo 27 infine disciplina lo scambio di informazioni in materia di assistenza fiscale riflettendo i recenti standard previsti dal modello di Convenzione OCSE.

Attualmente il Brasile dispone di 32 Convenzioni Contro le Doppie Imposizioni e la ratifica di quelle con Svizzera e Singapore ac-

crescerebbe ulteriormente il numero di paesi convenzionati. Tra questi ricordiamo Lussemburgo, Olanda e Spagna, paesi questi che presentano una lunga e consolidata tradizione per l'insediamento di strutture d'investimento la cui costituzione ed amministrazione rappresenta da sempre parte del nostro core-business.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
adela.muniz@fidinam.ch



fidinam&Partners
Consulenza fiscale, legale e societaria
NEWS

@ via E-Mail

Qualora foste interessati a ricevere la Fidinam & Partners NEWS in versione elettronica è sufficiente collegarsi al sito www.fidinam.com e richiedere l'abbonamento gratuito alla pagina Fidinam News.

Ogni sforzo è stato fatto per garantire l'accuratezza delle informazioni contenute nella presente pubblicazione.

Tuttavia consigliamo di indirizzarsi a consulenti di fiducia per l'esame relativo ad ogni caso concreto. Le informazioni contenute non sono in alcun modo vincolanti e decliniamo pertanto ogni responsabilità.

fidinam&Partners
Consulenza fiscale, legale e societaria

Fidinam & Partners SA

Via Maggio 1
CP 6009
CH – 6901 Lugano
Tel. +41 91 973 17 31
Fax +41 91 973 13 65
www.fidinam.ch
fidinamnews@fidinam.ch

Lugano, Bellinzona, Mendrisio,
Genève, Zug, Zürich

Amsterdam, Barcellona, Dubai, Luxembourg,
Ho Chi Minh, Hong Kong, Mauritius, Milano,
Monte Carlo, Singapore, Sydney, Vaduz, Wellington

Membro FIDUCIARI Suisse
Membro Swiss Funds Association (SFA)